

VERBALE N. 1 DEL 25.03.2026

Comune di Frassino

PROVINCIA DI CUNEO

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO AL PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE) 2026-2028 SEZIONE 3.3. - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2026-2028

La sottoscritta Riva Giorgia, revisore unico di codesto Comune nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 16/03/2026, ricevuta la documentazione relativa alla richiesta dell'emissione del parere sull'approvazione del PIAO 2026-2028 per quanto concerne il fabbisogno del personale dipendente,

Premesso che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 17/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato relativo al periodo 2026 – 2028 dove risulta definita la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 16/03/2025 è stato approvato lo schema di rendiconto 2025;
- il Comune di Frassino alla data del 31/12/2025 ha meno di 50 dipendenti e pertanto si applicano le disposizioni di semplificazione concernente la definizione del contenuto del PIAO;
- il Comune di Frassino alla data del 31.12.2025 conta 251 abitanti e appartiene alla fascia demografica e) ai sensi dell'art. 3 D.M. 17/03/2020;

Visti

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che dispone che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- l'art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che gli enti devono effettuare la "ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti", nonché il "riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni" l'art. 33, comma 2, del DL. n. 34/2019 prevede che, a decorrere dalla data individuata da apposito decreto, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.



- Il D.M. del 17 marzo 2020 che ha provveduto ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- il Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno suddetto prevede che gli enti locali possano assumere personale fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale asseverato dall'organo di revisione;

Preso atto che :

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei seguenti parametri:

Media Entrate Correnti triennio 2023/2024/2025	540.365,30
Spesa del personale 2018	137.176,59
Spesa personale 2025	150.608,19
% Rapporto spese di personale 2025 su media Entrate da considerare	27,87%
% soglia (spese/entrata) art. 4 DM 17/03/2020	29,50%
Capacità assunzionale	

VALUTAZIONE CAPACITA' DI SPESA	
Limite teorico (29,50% di Euro 540.365,30)	159.407,76
Spesa di personale da rendiconto 2025	150.608,19
Incremento massimo della spesa di personale (capacità assunzionale)	8.799,57

Riepilogo Capacità Assunzionale	
Spesa Personale 2018	€ 137.176,59
Stanziamiento Limite per Capacità Assunzionale Anno 2026	€ 137.176,59
Spesa Massima Consentita	€ 159.407,76

- il personale in servizio al 31/12/2025 è così rappresentato:

Categoria	Numero dipendenti	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Funzionario Tecnico	1		1
Funzionario contabile	1	1	
Istruttore amministrativo	2	1 (part-time al 75%)	1
Operatore esperto	1	1	
Segretario Comunale	1		1
TOTALE	6	3	3

- l'osservanza del vincolo di contenimento della spesa di personale ex art. 1 c. 557-quater L. 296/2006 e del limite di cui al c. 28, art. 9, D.L. N. 78/2020 e ss. mm. è rispettata a consuntivo come desumibile dal prospetto seguente:

	2008 per enti non soggetti al patto	Rendiconto 2025
-		
Spese macroaggregato 101	109.090,28	150.608,19
Spese macroaggregato 103	10.800,00	0,00
Irap macroaggregato 102	8.511,09	8.943,44
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00
Altre spese: n. 1 Dipendente in convenzione	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	128.401,37	159.551,63

Pinella

(-) Componenti escluse (B)	861,33	36.427,33
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	127.540,04	€ 123.124,30
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)		

Verificato che:

- l'ente rispetta i parametri di virtuosità previsti nel Decreto 17 marzo 2020 e la programmazione;
- sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come risulta dalla documentazione esaminata;

La sottoscritta **esprime** parere favorevole al Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2026-2028 inserito quale apposita sezione del PIAO 2026.

Letto, confermato e sottoscritto.

Collegno, 25 marzo 2026

L'organo di revisione

Dott.ssa Giorgia Riva